

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4488

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 27 febbraio 1987

Riscatto, da parte dei concessionari, degli alloggi demaniali acquistati o costruiti dal Ministero delle finanze in virtù delle leggi 27 giugno 1949, n. 329, e 22 aprile 1953, n. 341.

ONOREVOLI COLLEGHI! — I dipendenti del Ministero delle finanze, da molti anni, usufruiscono di alloggi economici, che sono stati acquistati in virtù delle leggi 27 giugno 1949, n. 329 e 22 aprile 1953, n. 341, per essere dati in concessione ai dipendenti anzidetti. E ciò per alleviare la grave difficoltà degli impiegati di reperire alloggi sul libero mercato.

Pur non trattandosi nella specie di alloggi di servizio, in mancanza di una concessione *intuitu officii*, l'Amministrazione demaniale ha, finora, negato ai concessionari il diritto al riscatto, ritenendo i beni in parola appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

A prescindere dalla opinabilità di tale affermazione di principio, sulla quale non è il caso di soffermarsi, sta di fatto che, a causa dell'attuale grave crisi edilizia, i

concessionari solo raramente lasciano gli alloggi in occasione del loro collocamento a riposo e conseguentemente l'Amministrazione finanziaria è impossibilitata a far fronte alle nuove richieste di alloggi.

Poiché tale situazione è destinata ad aggravarsi, sarebbe opportuno consentire il riscatto degli alloggi in questione e con il ricavato acquistare altri alloggi per le stesse finalità previste dalle cennate leggi.

In tale modo si avrebbero tre effetti positivi:

a) quello di contribuire al rilancio delle costruzioni di alloggi economici e popolari;

b) quello di rinnovare, dopo oltre trent'anni, il patrimonio edilizio dell'Amministrazione finanziaria la cui gestione, a causa del continuo aumento delle spese

di manutenzione, è diventata antieconomica;

c) quello di consentire l'acquisto della casa a lavoratori, i quali con le loro modeste risorse finanziarie non hanno la possibilità di procurarsi un alloggio sul libero mercato.

Tutto ciò senza considerare l'aspetto più penoso della situazione nella quale

detti dipendenti si trovano, al momento del collocamento a riposo, allorquando si devono notificare ordinanze di sfratto e cioè proprio quando essi avrebbero bisogno di una maggiore solidarietà sociale dopo aver servito onestamente lo Stato per lunghi anni.

Alla prospettata soluzione è possibile pervenire mediante la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È consentito il riscatto, da parte dei concessionari, degli alloggi acquistati o costruiti dal Ministero delle finanze in virtù delle leggi 27 giugno 1949, n. 329, e 22 aprile 1953, n. 341.

2. Il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — è autorizzato a costruire o ad acquistare alloggi liberi per il perseguimento delle finalità indicate nelle leggi di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Il Ministero del tesoro provvede ad istituire apposito capitolo di spesa nel bilancio dello Stato con gli stanziamenti che saranno determinati in proporzione dei fondi incamerati per effetto del pagamento dei ratei di riscatto da parte degli assegnatari.